

REGOLAMENTO PER LA VITA COLLEGIALE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE COLLEGIALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 136 del 3.03.2010 e modificato con D.D. n. 940 del 23 dicembre 2024)

Art. 1 – Finalità

La Scuola Normale Superiore realizza il carattere residenziale e collegiale, da sempre affermato come principio generale della sua costituzione e attualmente enunciato dall'articolo 1 dello Statuto, attraverso l'organizzazione di servizi che garantiscano la collegialità quale caratteristica della formazione presso la Scuola.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle strutture collegiali e conviviali ad uso degli allievi e delle allieve della Scuola.

Titolo I – Norme di vita collegiale

Art. 3 – Norme di condotta

Gli allievi e le allieve sono tenuti/e ad assumere un comportamento consono a una convivenza civile nei confronti degli altri allievi e allieve, del personale della Scuola e del personale delle ditte appaltatrici di servizi presso la Scuola.

La condotta di ogni allievo e allieva deve rispettare il decoro dell'istituzione, le persone e i beni della Scuola.

Gli allievi e le allieve devono evitare comportamenti che possano disturbare lo studio e il riposo, in particolar modo tra le ore 23.00 e le ore 7.00.

Sono proibiti, in ogni circostanza, i comportamenti che possano ledere o mettere in pericolo, anche indirettamente, l'incolumità fisica propria e altrui.

In base alle disposizioni impartite dalla legge 16 gennaio 2003, n.3, nelle camere e nei locali di uso comune vige il divieto di fumo.

Art. 4 – Tutela della persona

La Scuola considera di interesse primario il rispetto dei valori fondamentali individuati nel vigente Codice Etico. Sono pertanto proibiti comportamenti e condotte non rispettosi di quanto indicato all'interno del predetto Codice.

Chi ritenga di essere stato oggetto di tali comportamenti, o venga a conoscenza del verificarsi di atti di molestia ai danni di altri, deve darne immediata comunicazione alle strutture allo scopo individuate dalla Scuola. Ove la legge non imponga l'obbligo di denuncia, la Scuola si impegna al riserbo nella trattazione dei singoli casi.

È vietata la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della legislazione vigente, fatti salvi i casi di uso terapeutico consentiti dalla legge e previamente autorizzati dalla Scuola.

Art. 5 – Tutela del patrimonio

Sono vietati i comportamenti che arrechino danno al patrimonio mobiliare e immobiliare della Scuola e/o di terzi.

È vietato introdurre nei locali della Scuola animali di qualsiasi genere.

È vietato introdurre nei locali della Scuola o detenere armi, sostanze esplosive nonché altre sostanze considerate pericolose per la salute delle persone o vietate dalla legislazione antincendio.

È vietata la detenzione all'interno dei locali della Scuola di sostanze altamente infiammabili, salvo quelle necessarie all'igiene personale, al primo soccorso e medicinali.

È vietato, altresì, l'accumulo/stoccaggio dei superalcolici per il loro alto grado di infiammabilità.

È vietato esporre vasi o oggetti dalla finestra della propria camera.

È vietato ostruire in qualsiasi modo le uscite di emergenza e qualsiasi via di fuga.

È vietato alterare la disposizione degli arredi degli immobili della Scuola se non previamente autorizzati dall'Area Servizi, salva la collocazione di poster o di quadri purché questo avvenga in

maniera tale da non danneggiare pareti e mobili.

È altresì vietato introdurre mobili e arredi di proprietà propria salvo preventiva autorizzazione da parte dell'Area Servizi SNS.

È vietato danneggiare le aree verdi della Scuola.

È vietata la messa a dimora di piante estranee al disegno dei giardini e fare un uso improprio degli arredi da giardino, salvo eccezioni proposte dal rappresentante del collegio e autorizzate dalla Scuola.

Gli allievi e le allieve provvederanno a nominare un rappresentante per le aree verdi.

Art. 6 – Norme di sicurezza antincendio

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla prevenzione degli incendi i collegi sono equiparati a strutture alberghiere (D.M. 9 aprile 1994 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.) e valgono, per questi, tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia.

In caso di emergenza, gli assegnatari e le assegnatarie delle camere dovranno attenersi alle indicazioni di sicurezza presenti nei locali.

È vietato danneggiare, manomettere o rendere, anche temporaneamente, inservibili gli impianti antincendio.

All'interno delle camere è vietato l'uso di dispositivi fornelli o stufe, ferri da stiro, scaldavivande, comunque alimentati, nonché quanto indicato dal Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola.

Apparecchiature specifiche, di cui necessitano gli ospiti, potranno essere introdotte nelle strutture solo se previamente autorizzate dalla Scuola.

È altresì vietato l'uso di stufe elettriche, condizionatori e/o climatizzatori portatili.

All'interno della struttura non potranno essere introdotti monopattini per la ricarica.

Titolo II – Funzionamento dei collegi

Art. 7 – Allievi e allieve residenti nei collegi

La Scuola garantisce l'alloggio gratuito esclusivamente ai propri allievi e allieve del corso ordinario negli immobili di proprietà o in uso alla Scuola nonché agli studenti e alle studentesse in scambio in regime di reciprocità, provenienti da università italiane e straniere, e ai borsisti della Fondazione Puteano, in applicazione della Convenzione vigente.

L'utilizzo delle strutture collegiali per gli allievi e allieve del corso ordinario decorre dal 1° ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo per l'intera durata del corso di studi, fatti salvi i casi in cui, a seguito di indisponibilità temporanea di alloggi, la Scuola non provveda all'erogazione di un contributo per mancato alloggio.

Per gli allievi e le allieve del corso di perfezionamento, iscritti al primo anno della Classe di Scienze politico-sociali, la durata del soggiorno è di un anno accademico (con decorrenza dal 1° novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo), eventualmente rinnovabile secondo i criteri indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.

Il servizio nei collegi ubicati a Pisa viene sospeso durante il mese di agosto e durante i periodi di vacanza stabiliti dal calendario accademico.

Il servizio nei collegi ubicati a Firenze viene sospeso nel mese di agosto. Durante il suddetto periodo, al perfezionando e alla perfezionanda non verrà trattenuta la quota mensile dell'alloggio.

La Scuola può, con congruo preavviso, modificare i termini di chiusura dei collegi e introdurre, per cause e ragioni imprevedibili, diversi periodi di apertura delle strutture.

Art. 8 – Altre tipologie di assegnatari nei collegi

Nelle strutture della Scuola possono essere ospitati, a titolo oneroso e previa verifica della disponibilità, le seguenti categorie:

- perfezionandi e perfezionande iscritti ai corsi presso la sede di Pisa provenienti da paesi extra UE per un periodo massimo di 15 gg al fine di consentire la ricerca di un alloggio;
- studenti e studentesse in scambio senza diritto all'alloggio gratuito;
- studenti e studentesse in mobilità per studio Erasmus+/SEMP;
- studenti e studentesse in cotutela;
- studenti e studentesse che svolgono altri tirocini presso la Scuola;

- visiting student;
- perfezionandi e perfezionande iscritti ai corsi presso la sede di Pisa, che ne facciano richiesta per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 15 giorni per esigenze legate a impegni didattici e di ricerca;
- perfezionandi e perfezionande della sede di Firenze, secondo le modalità indicate nei successivi articoli;
- eventuali ulteriori tipologie potranno essere autorizzate dal Direttore, previa verifica della disponibilità.

All'interno della stessa categoria avrà la priorità chi necessita di un alloggio per la richiesta di permesso di soggiorno.

Art. 9 – Assegnazione delle camere

L'assegnazione delle camere agli allievi e alle allieve del corso ordinario è effettuata da una apposita Commissione composta da:

- il/la Responsabile del Servizio Ospitalità o un suo/a delegato/a;
- dagli allievi e dalle allieve rappresentanti dei Collegi;
- un segretario verbalizzante.

Ad avvio della seduta, la Commissione stabilirà i criteri con cui procedere all'assegnazione delle camere e ne darà atto in apposito verbale.

Nei casi e con le modalità definite dalla Scuola, anche su proposta dei rappresentanti dei collegi, può essere disposta l'assegnazione di una diversa camera all'allievo e/o all'allieva del corso ordinario che ne abbia fatto richiesta scritta, per gli anni successivi al primo.

L'assegnazione delle camere per tutte le altre tipologie di ospiti è effettuata dall'Area Servizi.

L'assegnatario/a che riceve in consegna la camera, la custodisce e ne è responsabile personalmente, la camera è personale e ne è vietata la cessione, anche temporanea, a terzi a qualsivoglia titolo.

Gli assegnatari/e si impegnano a mantenere e a lasciare la camera nelle stesse condizioni in cui l'hanno ricevuta, salvo la naturale usura.

A tale scopo, alla consegna della camera ciascuno è tenuto a verificarne le condizioni e a sottoscrivere un verbale di consegna, nel quale sono indicati gli elementi di arredo e lo stato degli stessi e dell'alloggio.

L'assegnatario/a è tenuto a segnalare tempestivamente alla portineria del collegio eventuali guasti o anomalie delle strutture, degli impianti e degli arredi.

Alla fine del periodo di soggiorno l'assegnatario/a dovrà comunicare alla portineria del collegio, con preavviso minimo di tre giorni, la data in cui intende lasciare l'alloggio in modo da consentire la verifica del suo stato.

L'assegnatario/a dovrà sottoscrivere un apposito verbale di rilascio mediante il quale viene verificato lo stato della camera e di quanto in essa contenuto.

Qualora sia constatata l'esistenza di danni, si applica l'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 10 – Alloggi per la Classe di Scienze politico – sociali

Gli alloggi per la Classe di Scienze politico - sociali di Firenze sono assegnati a titolo gratuito prioritariamente agli allievi e alle allieve iscritti al corso ordinario e agli studenti e alle studentesse in scambio in regime di reciprocità, provenienti da università italiane e straniere.

In via subordinata potranno usufruire dell'alloggio, a titolo oneroso, gli allievi e le allieve iscritti ai corsi di perfezionamento, con priorità agli/lle iscritti/e al primo anno del corso che ne facciano richiesta e così a seguire per gli anni successivi (secondo quanto meglio specificato nell'allegato 1 al presente Regolamento).

Tutti gli alloggi assegnati ad allievi e allieve iscritti ai corsi di perfezionamento della Classe di Scienze politico-sociali saranno rimessi in disponibilità all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 11 Rinuncia all'alloggio per gli allievi e allieve perfezionandi della Classe di Scienze politico – sociali

La rinuncia dell'alloggio da parte dei vincitori e delle vincitrici del primo anno del corso di perfezionamento ha validità per tutto l'anno accademico.

Tutti gli allievi e allieve dei corsi di perfezionamento assegnatari di alloggio presso la residenza, possono presentare comunicazione di rinuncia in qualunque momento dell'anno, secondo le indicazioni dell'allegato 1.

Art. 12 – Sospensione temporanea alloggio

L'allievo o l'allieva che venga sospeso dall'attività didattica dovrà restituire l'alloggio entro e non oltre 10 giorni dal provvedimento di sospensione emesso dal Consiglio di Classe.

L'allievo e l'allieva devono mettere a disposizione della Scuola l'alloggio non utilizzato nei casi di soggiorni fuori sede per un periodo superiore a tre mesi.

La Scuola, nel caso in cui l'allievo o l'allieva per motivate esigenze connesse con la sua attività di studio debba rientrare in sede per brevi periodi, garantirà un alloggio che potrà essere diverso da quello assegnato all'inizio dell'anno accademico.

Art. 13 – Consegna delle chiavi

All'assegnatario/a viene consegnata la chiave della camera e della cassaforte previa sottoscrizione del verbale di consegna. Le chiavi sono incedibili e ne è vietata la riproduzione per qualsiasi finalità.

I casi di smarrimento o furto devono essere tempestivamente segnalati alla portineria del collegio.

La portineria del collegio dispone degli originali delle chiavi di tutte le camere del collegio stesso.

L'assegnatario/a dovrà dare comunicazione alla portineria del collegio e riconsegnare le chiavi nel caso in cui intenda lasciare la struttura per un periodo superiore alle ventiquattro ore e, comunque, in ogni occasione nella quale non pernotti nel collegio.

Art. 14 – Uso delle camere

Ogni assegnatario/a si impegna a non modificare la destinazione d'uso della camera.

La Scuola fornisce tutta la biancheria nelle camere e nei bagni.

Il servizio di pulizia delle camere è effettuato secondo le modalità previste dalla Scuola. È previsto il riordino del letto solo in occasione del cambio della biancheria.

Il personale preposto alla gestione dei servizi potrà accedere alle camere ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per interventi di manutenzione o per verificare lo stato di mantenimento dei locali e assicurare il normale svolgimento della vita collegiale.

Fatti salvi i casi di emergenza e non programmabilità degli interventi, gli accessi alle camere avverranno con preavviso (a cura del Servizio che svolgerà l'intervento) di almeno 24 ore, nel rispetto della riservatezza.

Il personale addetto al servizio di pulizia dei locali avrà libero accesso alle camere nei limiti dell'espletamento del servizio. L'assegnatario della camera può richiedere il rinvio di un intervento di pulizia in casi di comprovata necessità.

Il servizio pulizia dovrà, comunque, essere effettuato almeno una volta a settimana.

Art. 15 – Accesso ai collegi allievi e allieve

Gli allievi e le allieve della Scuola, incluse le tipologie di cui all'art. 8, hanno libero accesso alle aree comuni dei collegi, senza limitazioni di orario.

È fatto assoluto divieto ai non residenti di pernottare in un collegio diverso da quello in cui alloggiano abitualmente.

L'accesso dovrà avvenire previa esibizione del badge SNS o di un documento di riconoscimento in corso di validità. I dati relativi agli accessi saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 – Accesso ai collegi ospiti esterni

Le visite agli allievi e alle allieve da parte di ospiti esterni sono consentite dalle ore 7.00 alle ore 1.00.

L'allievo/a si impegna a far rispettare il presente regolamento e si assume ogni responsabilità per il comportamento tenuto dai propri ospiti.

Tutti i visitatori potranno accedere al collegio previa consegna di un documento di riconoscimento in corso di validità. I dati relativi agli accessi saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Tutti gli ospiti possono accedere agli spazi comuni di cui all'articolo seguente, fatta eccezione per le palestre, il cui uso è riservato esclusivamente agli allievi e alle allieve della Scuola anche non residenti.

Art. 17 – Uso degli spazi comuni

Gli allievi e le allieve SNS possono fare uso degli spazi comuni situati all'interno delle strutture collegiali quali, a titolo di esempio, aule studio/biblioteca, palestre, sale di proiezione, sale musica, sale ricreative con TV e giochi da tavolo, sale computer, ecc...

Gli arredi e la strumentazione presenti negli ambienti comuni non devono subire variazioni di posizione, tranne quelle temporanee connaturate all'utilizzo.

Ogni provvedimento di chiusura/interdizione degli spazi comuni, da parte della Scuola, dovrà essere adeguatamente motivato.

Titolo III – Funzionamento degli altri servizi collegiali

Art. 18 – Servizio ristorazione e prima colazione

Il servizio di prima colazione per gli allievi e allieve è organizzato presso ogni collegio, secondo gli orari individuati dalla Scuola e comunicati alla struttura all'avvio dell'anno accademico.

Il servizio colazione per gli allievi e le allieve alloggiati al collegio "E. Fermi" e in contributo alloggio è organizzato presso il Palazzo D'Ancona.

Il servizio di mensa, per il pranzo e per la cena, è organizzato presso un'unica sede, ed è assicurato secondo modalità stabilite dagli Organi della Scuola.

Il regime alimentare è uguale per tutti/e, salvo il caso in cui un/a allievo/a abbia bisogno di seguire, per motivi di salute, un regime dietetico specifico. In tal caso l'allievo o l'allieva dovranno presentare all'Area Servizi certificato medico.

Qualora l'allievo o l'allieva osservi una dieta particolare per motivi religiosi, tale scelta potrà essere garantita se compatibile con l'organizzazione del Servizio Ristorazione.

Per la sede di Firenze il servizio mensa è garantito presso le mense dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ARDSU TOSCANA - ubicate esclusivamente nel Comune di Firenze e non gestito dalla SNS.

Nei collegi è vietato cuocere cibi che necessitano di una loro trasformazione per essere consumati, è tuttavia possibile:

- consumare alimenti confezionati, preincartati e/o precotti nonché riscaldare gli stessi mediante forni a microonde messi a disposizione della Scuola negli spazi comuni;
- preparare bevande calde anche liofilizzate.

Nei frigoriferi presenti possono essere contenuti solamente alimenti in confezione integra e non oltre la data di scadenza. Gli allievi e le allieve sono tenuti a etichettare con il proprio nome i prodotti ivi conservati e a rimuovere gli alimenti e le bevande quando lasciano il collegio, anche per brevi periodi.

La Scuola provvederà periodicamente allo smaltimento degli alimenti non correttamente etichettati e/o conservati.

Art. 19 – Servizio lavanderia

La Scuola assicura un servizio di lavanderia e stireria.

Sono inoltre messe a disposizione degli allievi e delle allieve, all'interno dei collegi, zone lavanderia con macchine lavasciuga.

Non è consentito stendere biancheria personale alle finestre.

Art. 20 – Spazi esterni nei collegi

La Scuola assicura la presenza di appositi spazi per biciclette, motocicli e monopattini. Sono ammessi a tali spazi solo i mezzi degli allievi e delle allieve. La Scuola assicura un servizio gratuito di bike sharing.

Le biciclette, i motocicli e i monopattini dovranno essere collocati in appositi spazi individuati in ciascun collegio.

È vietato introdurre qualsiasi veicolo all'interno dei locali.

Art. 21 – Rappresentanti dei collegi

Per una partecipazione attiva degli allievi e delle allieve alla gestione dei collegi è prevista l'elezione di massimo due rappresentanti per ciascun collegio.

L'elezione di tali rappresentanti avviene con cadenza annuale da parte dell'assemblea degli allievi e delle allieve di ciascun collegio.

Tali rappresentanti si assumono il compito di agevolare i rapporti tra la Scuola e le assemblee degli allievi e delle allieve di ciascun collegio e possono essere considerati a tutti gli effetti portavoce di queste ultime.

Essi sono inoltre tenuti a segnalare agli organi della Scuola le eventuali infrazioni al presente regolamento e devono collaborare all'accertamento delle responsabilità annesse.

I responsabili dell'amministrazione della Scuola consultano tali rappresentanti sui provvedimenti riguardanti la vita nei collegi.

Art. 22 – Eventi autorizzati

È consentita l'organizzazione di eventi (quali ad esempio cineforum, incontro con studenti presenti per attività istituzionali, incontri ludici) nei locali dei collegi, previa autorizzazione del Direttore della Scuola. A tal fine gli allievi e allieve organizzatori presentano, almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'evento, apposita richiesta scritta contenente l'indicazione della data, del luogo di svolgimento e del numero previsto dei partecipanti, che dovrà essere limitato a quello consentito dalle norme di sicurezza, dalla capienza massima del collegio e del locale dove si svolgerà l'evento.

La richiesta dovrà essere inviata all'Area Servizi.

Tutti gli eventi riservati ad allievi e allieve SNS, non dovranno essere autorizzati se rispettano la capienza massima del collegio e del locale dove si svolgerà l'evento. In tali casi è sufficiente una comunicazione preventiva all'Area Servizi e alla portineria del Collegio.

Gli allievi e le allieve organizzatori saranno ritenuti responsabili del comportamento dei partecipanti e degli eventuali danni arrecati a beni e attrezzature della Scuola, nonché del ripristino dei locali utilizzati (pulizia, riordino, ecc.).

Art. 23 – Attività sportive e ricreative

La Scuola mette a disposizione degli allievi e delle allieve strumenti musicali collocati nei vari collegi.

La Scuola mette a disposizione presso i collegi alcuni locali a uso palestra. Le attrezzature sportive collocate in tali locali sono utilizzate sotto la diretta responsabilità degli allievi e delle allieve che ne fanno uso, i quali rispondono anche dei danni eventualmente derivanti dall'uso improprio. Gli allievi e le allieve si impegnano a mantenere in ordine i locali e gli attrezzi, a segnalare alla portineria del collegio ove la palestra è situata eventuali danni e a rispettare le norme in materia di sicurezza.

Per evitare il contatto diretto con le attrezzature gli allievi e le allieve dovranno dotarsi di un telo personale.

La Scuola può stipulare apposite convenzioni con strutture esterne per le finalità di cui ai commi precedenti.

Art. 24 – Aule computer e servizi di rete

La Scuola fornisce agli allievi e allieve la disponibilità di appositi locali dotati di computer collegati in rete. Gli allievi e allieve possono altresì accedere alla rete direttamente dalle loro camere utilizzando un computer personale.

In ogni caso, l'accesso alla rete avviene previo accreditamento secondo la normativa vigente in materia e comporta la personale responsabilità sul corretto utilizzo.

Art. 25 – Assicurazione

Gli assegnatari e assegnatarie di alloggio della Scuola sono assicurati contro gli infortuni che possano verificarsi nell'ambito di residenza, e in generale nel contesto di tutte le attività della Scuola, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con polizze assicurative all'uopo stipulate dalla Scuola.

La Scuola e le ditte appaltatrici non rispondono dei furti che gli allievi e allieve dovessero subire all'interno della struttura, né per i danni volontariamente cagionati dagli allievi e dalle allieve nei confronti di altri/e allievi/e o di terzi.

Titolo IV – Attività autogestite

Art. 26 – Fondo per le attività culturali e ricreative

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del budget, destina apposite risorse per iniziative a carattere culturale, formativo, sportivo e ricreativo da realizzarsi sotto la diretta responsabilità degli allievi e delle allieve individuati dall'Assemblea delle Allieve e degli Allievi. Il fondo è suddiviso tra le sedi di Pisa e Firenze.

Nell'ambito del fondo ogni anno verrà riservata, dall'Area Servizi, una quota minima da destinare

agli acquisti per le strutture collegiali.

Le decisioni sulla ripartizione della restante quota del fondo sono assunte dall'Assemblea delle Allieve e degli Allievi; la Scuola si riserva peraltro di valutare la compatibilità delle iniziative proposte con gli scopi statutari dell'ente, e in generale con la normativa vigente.

Ai delegati dell'Assemblea degli allievi e allieve è garantita in ogni caso la possibilità di avanzare in qualsiasi momento, attraverso i propri delegati, proposte in merito ad attività formative, culturali, sportive e del tempo libero non altrimenti previste, per le quali la Scuola sia chiamata a sostenere una qualche spesa o onere organizzativo.

La gestione amministrativa e contabile del fondo per le attività di cui al presente articolo è effettuata dalla Scuola.

Tutte le richieste/iniziative che implicano la selezione di un operatore economico esterno alla Scuola dovranno essere inviate almeno trenta giorni prima dell'evento.

Titolo V – Disposizioni generali e finali

Art. 27 – Responsabilità

Fermi restando i diversi profili di responsabilità civile, penale e amministrativa, i comportamenti in violazione delle prescrizioni o dei divieti previsti dal presente regolamento hanno rilevanza disciplinare, e sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo della Scuola Normale Superiore. L'autore del danno è tenuto a risarcirlo secondo le norme civilistiche; qualora la Scuola sia condannata a una sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento del danno cagionato a terzi, essa si rivarrà sull'autore del danno. La Scuola può richiedere il risarcimento anche mediante reintegrazione in forma specifica.

Art. 28 – Applicazione ed entrata in vigore

Ove non diversamente specificato, le norme relative agli allievi e alle allieve si applicano a qualsiasi altro utilizzatore dei servizi e dei beni della Scuola.

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le Linee guida per l'utilizzo della residenza "Aldo Capitini".

ALLEGATO n. 1

per gli allievi della Classe di Scienze politico-sociali

Art. 1 - Richiesta e/o rinuncia all'alloggio allievi e allieve del primo anno dei corsi di perfezionamento

I vincitori e le vincitrici della borsa di perfezionamento che si iscrivono al primo anno devono presentare richiesta ovvero rinuncia all'alloggio, esclusivamente tramite apposito modulo disponibile alla pagina <https://forms.sns.it>, entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'accettazione della borsa (salvo se diversamente disposto).

I vincitori e le vincitrici della seconda sessione dovranno comunicare la richiesta o la rinuncia all'alloggio entro e non oltre la data del 15 ottobre precedente l'inizio dell'anno accademico (salvo se diversamente disposto).

Qualora il concorso di perfezionamento preveda più sessioni, i posti disponibili saranno suddivisi in base ai criteri individuati con il Preside della Classe di Scienze politico-sociali.

Nel caso in cui il numero dei/vincitori/vincitrici fosse superiore alle camere disponibili, verranno applicate, per l'assegnazione, le seguenti priorità:

1. studenti e studentesse provenienti da Paesi extra UE che necessitano di un permesso di soggiorno,
2. studenti e studentesse comunitari,
3. studenti e studentesse italiani.

All'interno della stessa categoria verrà data la precedenza a chi abbia ottenuto un punteggio più alto nella graduatoria finale del concorso.

L'eventuale accettazione della domanda verrà comunicata all'interessato/a dall'Area Servizi, di norma, entro il successivo termine del 31 ottobre.

L'alloggio sarà assegnato per l'intero anno accademico (dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo).

Art. 2 - Richiesta alloggio per gli allievi e allieve del corso di perfezionamento degli anni successivi al primo

Gli allievi e le allieve iscritti/e ai corsi di perfezionamento per gli anni successivi al primo possono presentare, all'Area Servizi, richiesta di alloggio per periodi, comunque, non inferiori a tre mesi esclusivamente tramite l'apposito modulo disponibile su <https://forms.sns.it> da inviare 15 giorni prima della data indicata nella domanda per l'ingresso in struttura.

Per l'assegnazione sarà data priorità alle richieste a partire da quelle presentate dagli allievi e dalle allieve iscritti al secondo anno e così a seguire per gli anni successivi.

A parità di anno di iscrizione viene data priorità di accesso secondo i seguenti criteri:

1. coloro che richiedono periodi di permanenza più lunghi (e comunque non inferiori a tre

mesi);

2. coloro che risiedono a una distanza maggiore da Firenze.

Art. 3 – Procedura per la rinuncia all'alloggio

Tutti gli allievi e le allieve dei corsi di perfezionamento della Classe di Scienze politico- sociali assegnatari di alloggio possono presentare rinuncia allo stesso in qualunque momento dell'anno, purché siano trascorsi almeno tre mesi dalla data di assegnazione dell'alloggio, utilizzando l'apposito modulo disponibile su <https://forms.sns.it>.

La consegna dell'alloggio dovrà aver luogo l'1 o il 15 del mese successivo alla comunicazione.

Art. 4 – Richieste di proroga alloggio

È possibile richiedere una proroga dell'alloggio al massimo per un mese in ogni anno accademico.

Nella richiesta la data di fine del soggiorno non dovrà essere successiva al 31 ottobre.

La proroga sarà accordata in base alle disponibilità e nel rispetto dei criteri di assegnazione.